

Delibera n. 34/2023

Avvio di procedimento sanzionatorio, nei confronti di Cracchiolo S.r.l., ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera l), numero 1), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

L'Autorità, nella sua riunione del 23 febbraio 2023

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito anche: legge istitutiva), che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART) e, in particolare:
- il comma 3, lettera d), ai sensi del quale *“richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente”*;
 - il comma 3, lettera l), numero 1), ai sensi del quale *“applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata qualora i destinatari di una richiesta della stessa Autorità forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito”*;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito: Regolamento sanzionatorio) e, in particolare, l'articolo 7 recante la *“Procedura semplificata”*;
- VISTE** le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017 (di seguito: linee guida);
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 154/2019, del 4 luglio 2019, con cui è stato approvato l'atto recante *“Conclusione del procedimento per l'adozione dell'atto di regolazione recante la revisione della delibera n. 49/2015, avviato con delibera n. 129/2017”* e, in particolare, la Misura 12 *“Obblighi di contabilità regolatoria e di separazione contabile per i CdS di trasporto pubblico locale passeggeri su strada”*;

- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 113/2021 recante *“Conclusione del procedimento per la definizione di modifiche alla Misura 12 dell'Allegato “A” alla delibera n. 154/2019, avviato con delibera 210/2020”*;
- VISTA** la nota dell'Autorità, prot. ART n. 24091/2022, del 9 novembre 2022, di richiesta di informazioni a Cracchiolo S.r.l. (di seguito anche *“Cracchiolo”* o *“Società”*), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera d), della legge istitutiva, con la quale è stato precisato altresì che, in caso di inottemperanza, l'Autorità si sarebbe riservata di avviare un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera l), numero 1), della citata legge istitutiva, *“in esito al quale potrà essere irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato”*; con la suddetta nota veniva richiesto, alla Società, di indicare i dati relativi a: i) dimensioni dell'impresa e ii) numero e caratteristiche dei contratti di servizio gestiti, provvedendo ad inserire le suddette informazioni nel prospetto allegato alla citata richiesta prot. ART n. 24091/2022;
- RILEVATO** che la Società non ha riscontrato la suddetta richiesta di informazioni prot. ART n. 24091/2022, entro il termine assegnato, ovvero il 9 dicembre 2022;
- VISTA** la nota dell'Autorità prot. ART n. 26915/2022 del 23 dicembre 2022 con la quale Cracchiolo è stata sollecitata a riscontrare la citata richiesta di informazioni prot. ART n. 24091/2022, rammentando alla suddetta Società che, in caso di inottemperanza, l'Autorità si sarebbe riservata di valutare la condotta omissiva ai sensi del citato articolo 37, comma 3, lettera l), della legge istitutiva;
- RILEVATO** che la Società non ha riscontrato la predetta nota di sollecito prot. ART n. 26915/2022, entro il termine assegnato, ovvero il 13 gennaio 2023;
- VISTA** la nota prot. ART n. 1588/2023 del 1° febbraio 2023 con la quale Cracchiolo è stata nuovamente sollecitata a riscontrare la citata richiesta di informazioni prot. ART n. 24091/2022, rinnovando l'avviso che in caso di perdurare della condotta omissiva l'Autorità si sarebbe riservata di avviare un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera l), numero 1), della legge istitutiva;
- RILEVATO** che la Società non ha riscontrato la predetta nota di sollecito prot. ART n. 1588/2023, entro il termine assegnato, ovvero il 7 febbraio 2023;
- VISTA** la relazione predisposta dall'Ufficio Vigilanza e sanzioni, in ordine alla verifica preliminare degli elementi funzionali all'avvio del procedimento sanzionatorio;
- CONSIDERATO** quanto rappresentato nella relazione istruttoria e, in particolare, che:

1. ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera d), della legge istitutiva, l'Autorità *"richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni"*;
2. ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera l), numero 1), della legge istitutiva, ove il destinatario di una richiesta di informazioni dell'Autorità non risponda entro il termine assegnato, la stessa può irrogare le sanzioni ivi indicate;
3. le sopra citate richieste di informazioni prott. ART nn. 24091/2022, 26915/2022, e 1588/2023, rimaste prive di riscontro, sono state trasmesse a Cracchiolo S.r.l. al fine di consentire la concreta attuazione della Misura 12 della delibera n. 154/2019, come modificata dalla succitata delibera n. 113/2021; invero l'acquisizione di tali informazioni è necessaria per l'alimentazione di una banca dati che consentirà all'Autorità di effettuare le valutazioni di competenza finalizzate all'individuazione degli schemi di contabilità regolatoria applicabili ai singoli soggetti regolati;
4. dalla documentazione agli atti, la condotta omissiva illecita della Società risulta perfezionata e la conseguente contestazione fondata;
5. alla luce degli avvisi contenuti nelle succitate note dell'Autorità, la Società era stata resa edotta delle possibili conseguenze sanzionatorie derivanti dalla non corretta ottemperanza alle richieste di informazioni dell'Autorità;
6. sussistono, pertanto, nel caso di specie, i presupposti per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera l), numero 1), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e per l'applicazione della procedura semplificata di cui all'articolo 7 del Regolamento sanzionatorio in quanto, non avendo la Società fornito all'Autorità le informazioni richieste, gli elementi acquisiti sono sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, e non risultano pertanto necessari, ai fini dell'accertamento della condotta omissiva, ulteriori approfondimenti istruttori;

RITENUTO

quindi che sussistano i presupposti per l'avvio di un procedimento nei confronti di Cracchiolo S.r.l. per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera l), numero 1), della legge istitutiva, per non aver fornito all'Autorità le informazioni richieste, con l'applicazione della procedura semplificata di cui al citato articolo 7 del Regolamento sanzionatorio;

TENUTO CONTO

che la summenzionata procedura semplificata prevede la determinazione, già nella delibera di avvio del procedimento sanzionatorio, dell'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento;

CONSIDERATO

quanto riportato nella relazione dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni con riferimento alla determinazione dell'ammontare della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito

del procedimento, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 25 del Regolamento sanzionatorio e delle linee guida, e in particolare che:

1. ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 689/1981, la sanzione deve essere commisurata, all'interno dei limiti edittali individuati da legislatore, *“alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”*;
2. sotto il profilo della gravità della violazione, rileva la circostanza che la Società non ha adempiuto nei termini previsti all'obbligo di fornire le informazioni richieste, così impedendo di fatto all'Autorità di dare concreta attuazione ai contenuti di cui alla Misura 12 della citata delibera 154/2019;
3. non risulta posta in essere alcuna azione volta all'eliminazione o all'attenuazione delle conseguenze della violazione;
4. non sussiste la reiterazione;
5. in relazione alle condizioni economiche della Società, dal bilancio risulta che la stessa ha esposto un valore totale dei ricavi delle vendite, delle prestazioni e di altri proventi commerciali, per l'esercizio 2021, pari ad euro 837.074,00 nonché un utile di esercizio pari ad euro 81.620,00;
6. ai fini della quantificazione della sanzione è necessario considerare il suddetto valore totale dei ricavi delle vendite, delle prestazioni e di altri proventi commerciali relativo all'anno 2021, atteso che, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera l), numero 1), della legge istitutiva, l'importo della sanzione deve essere commisurato fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata;
7. per le considerazioni su esposte e sulla base linee guida, risulta congruo: i) determinare l'importo base della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento nella misura di euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00); ii) non applicare, sul predetto importo base, alcun aumento e riduzione; iii) quantificare, conseguentemente, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00);

RITENUTO

pertanto di quantificare la sanzione amministrativa pecuniaria che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento nella misura di euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00);

RILEVATO

che ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Regolamento sanzionatorio, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della presente delibera, la Società ha la facoltà di pagare in misura ridotta la sanzione sopra determinata, nella misura della terza parte, pari a euro 1.500,00 (millecinquecento/00), rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento e determinando l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;

RILEVATO

che permane comunque l'interesse dell'Autorità ad acquisire le informazioni richieste con le citate note prot. ART nn. 24091/2022, 26915/2022 e 1588/2023;

RITENUTO pertanto, di condizionare l'estinzione del procedimento mediante il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Regolamento sanzionatorio alla trasmissione delle informazioni richieste con le suddette note prot. ART nn. 24091/2022, 26915/2022 e 1588/2023;

TENUTO CONTO che, in caso di mancata estinzione, il procedimento prosegue nelle forme ordinarie, potendo l'Autorità, nel provvedimento finale, irrogare la sanzione anche discostandosi dalla quantificazione determinata nella presente delibera, ove, nel corso dell'istruttoria, emergessero elementi che lo giustificino, giusta l'articolo 7, comma 4, del Regolamento sanzionatorio;

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, un procedimento, nei confronti di Cracchiolo s.r.l., per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera I), numero 1), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per la mancata ottemperanza alle richieste di informazioni dell'Autorità di cui alle note prott. ART nn. 24091/2022, 26915/2022 e 1588/2023;
2. di quantificare, per la violazione di cui al punto 1, ai sensi del summenzionato articolo 37, comma 3, lettera I), numero 1), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Regolamento sanzionatorio, la sanzione amministrativa pecuniaria che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento nell'importo pari ad euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00);
3. ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Regolamento sanzionatorio, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della presente delibera, Cracchiolo s.r.l. può pagare in misura ridotta la sanzione sopra determinata, nella misura della terza parte, pari a euro 1.500,00 (millecinquecento/00), rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, tramite versamento da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "*Servizi on-line PagoPA*" (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo causale: "sanzione amministrativa delibera n. 34/2023", così determinando l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio, a condizione che la violazione contestata con la presente delibera sia cessata; riguardo a tale condizione estintiva, Cracchiolo s.r.l. trasmette all'Autorità, unitamente al pagamento della sanzione e mediante la compilazione del modello (file Excel) allegato alla presente delibera, le informazioni richieste con le citate note di cui al punto 1;
4. il responsabile del procedimento è il dirigente dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Ernesto Pizzichetta, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.587;
5. il destinatario della presente delibera e i terzi interessati possono accedere agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni - Via Nizza 230, 10126 Torino;

6. il destinatario della presente delibera, in alternativa a quanto indicato al punto 3, può proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio, in esito al quale può essere irrogata una sanzione di ammontare differente dalla quantificazione determinata al punto 2 della presente delibera, in ogni caso non superiore nel massimo all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata, con la facoltà di:
 - a. inviare memorie scritte e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo sopra indicato, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa;
 - b. presentare all'Ufficio Vigilanza e sanzioni proposte di impegni idonei a rimuovere la contestazione avanzata, ai sensi degli articoli 13 e seguenti del Regolamento sanzionatorio, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa;
7. entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito *web* istituzionale della presente delibera, i terzi interessati possono presentare memorie scritte e documenti al responsabile del procedimento, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni. Gli interessati che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite manifestano, a pena di decadenza, tale esigenza dandone adeguata motivazione e specificando espressamente le parti riservate;
8. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centottanta giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
9. ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Regolamento sanzionatorio, alla presente delibera sono allegate le note prott. ART nn. 24091/2022, 26915/2022 e 1588/2023, da cui emergono gli elementi costitutivi della violazione contestata, nonché il modello (file Excel) da compilare con le informazioni richieste dall'Autorità;
10. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a Cracchiolo s.r.l. ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 23 febbraio 2023

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)